




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



## Analisi degli effetti finanziari

**A.C. 875 e abb.-A**

**Esercizio della libertà sindacale nelle Forze armate e  
nei Corpi di polizia ad ordinamento militare e delega al  
Governo per il coordinamento normativo**

*(Nuovo testo)*

N. 48 – 15 luglio 2020



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 875 e abb.-A

Esercizio della libertà sindacale nelle Forze armate e  
nei Corpi di polizia ad ordinamento militare e delega al  
Governo per il coordinamento normativo

*(Nuovo testo)*

N. 48 – 15 luglio 2020

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>ARTICOLI 3, 9, 17 E 17-BIS .....</b>	<b>- 4 -</b>
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE NELLE FORZE ARMATE E NELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE .....	- 4 -



## **INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO**

---

<b>A.C.</b>	<b>Nuovo testo 875 e abb.-A</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo</b>
<b>Iniziativa:</b>	<b>parlamentare</b>
<b>Iter al Senato:</b>	No
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	assente
<b>Relatrice per la</b>	Corda
<b>Commissione di merito:</b>	
<b>Gruppo:</b>	M5S
<b>Commissione competente:</b>	IV (Difesa)

---

### **PREMESSA**

La proposta di legge in esame reca norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

Si evidenzia che la V Commissione ha avviato nella seduta del 28 maggio 2019 l'esame di un precedente testo (C. 875 e abb-A<sup>1</sup>).

Il testo in esame (nuovo testo) risulta dalle modifiche e dalle integrazioni approvate dalla Commissione di merito (IV Commissione) a seguito del rinvio in Commissione disposto dall'Assemblea, nella seduta del 28 maggio 2019. Tali modifiche e integrazioni non risultano corredate di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le sole modifiche che presentano profili di carattere finanziario, rinviando per le parti non modificate al testo precedente.

Per le parti non modificate, si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento al precedente testo.

---

<sup>1</sup> Su tale testo cfr. Analisi degli effetti finanziari n. 22 del 28 maggio 2019.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### ARTICOLI 3, 9, 17 e 17-bis

#### **Associazioni professionali a carattere sindacale nelle Forze armate e nelle Forze di polizia a ordinamento militare**

**Il testo C. 875-A** prevedeva il superamento del vigente sistema di rappresentanza in ambito militare<sup>2</sup> – configurato come un istituto dell'ordinamento militare articolato in organi collegiali elettivi svolgenti funzioni consultive – mediante l'introduzione di un modello che contempla la possibilità di costituire associazioni professionali a carattere sindacale. Il testo originario, con particolare riguardo ai distacchi sindacali si limita a prevedere che nessun militare possa essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte (articolo 8, comma 2-bis). Con riguardo alla tutela giurisdizionale dei diritti sindacali viene, altresì, previsto l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative ai comportamenti antisindacali e alle procedure di contrattazione nazionale di settore (articolo 17-bis).

**Le modifiche** approvate a seguito del rinvio (**nuovo testo**) recano talune integrazioni alla disciplina relativa alla costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. In particolare, viene previsto che lo statuto di ciascuna associazione sia depositato presso il dicastero competente (Ministero della difesa o, per le associazioni relative al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze) che, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo (articolo 3, comma 1).

Viene inoltre modificato e integrato il regime dei distacchi e dei permessi sindacali. Nello specifico, viene previsto che, ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettativa sindacale non retribuiti (articolo 9, comma 2). I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite non possono durare più di tre anni. Nessun militare può esservi posto più di cinque volte; tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo (articolo 9, comma 8). I permessi sindacali sono equiparati al servizio (articolo 9, comma 12). Per i permessi sindacali retribuiti è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni (articolo 9, comma 13).

In materia di tutela giurisdizionale, vengono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito del provvedimento in esame, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale

---

<sup>2</sup> Contenuta negli artt. 1465 e ss. del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare -COM) nonché negli artt. 870 e ss. del DPR n. 90/2010 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).

(articolo 17, comma 1). La parte ricorrente è tenuta al versamento del contributo unificato di importo fisso di cui all'art. 13, comma 6-*bis*, lett. e), del DPR n. 115/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). Se la controversia è relativa a condotte antisindacali consistenti in diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali, l'associazione può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la Commissione di cui viene disposta l'istituzione (articolo 17-*bis*, comma 1) - senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente - presso il Ministero della difesa (comma 17, comma 4).

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, comma 1, per la conciliazione delle summenzionate controversie riferite al personale della Guardia di finanza è istituita un'analogo Commissione presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Viene prevista, altresì, l'istituzione, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare - senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente - di almeno cinque Commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie sindacali aventi rilievo locale (articolo 17-*bis*, comma 2). Le modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni di conciliazione sono demandate all'adozione di un regolamento<sup>3</sup>. L'incarico di Presidente di ciascuna delle Commissioni di conciliazione è svolto a titolo gratuito e non dà luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate. Gli altri componenti delle Commissioni sono individuati tra appartenenti alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare (articolo 17-*bis*, comma 3). Per promuovere il tentativo di conciliazione la parte ricorrente è tenuta al versamento di un contributo pari ad euro 155,00 per le procedure di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1 e pari ad euro 105,00 per le procedure di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 (articolo 17-*bis*, comma 4).

**In merito ai profili di quantificazione**, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito all'articolo 3, comma 1, che prevede la trascrizione degli statuti delle associazioni sindacali militari presso albi ministeriali: ciò al fine di verificare i possibili effetti finanziari onerosi connessi alle attività di implementazione e funzionamento di tali albi.

Appare, inoltre, opportuno acquisire elementi di valutazione in merito ad eventuali conseguenze, peraltro di natura indiretta, delle disposizioni recanti la disciplina dei distacchi e dei permessi sindacali (articolo 9) - definita con maggior dettaglio rispetto al precedente testo

---

<sup>3</sup> Da adottare ai sensi della legge n. 400/1988.

- con particolare riguardo all'eventuale incidenza delle medesime disposizioni sull'operatività del personale e degli uffici interessati.

Andrebbero, infine, forniti dati ed elementi di valutazione volti a suffragare le previsioni di neutralità finanziaria (articolo 17-*bis*, commi 1 e 2) relative all'istituzione e al funzionamento delle Commissioni di conciliazione (di cui si prevede la costituzione, una presso il Ministero della difesa, una presso il Ministero dell'economia e almeno cinque presso unità organizzative minori delle FF.AA. e delle Forze di polizia ad ordinamento militare) ai fini dell'esperimento dei tentativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie sindacali. Tali chiarimenti appaiono necessari tenuto conto che l'articolo 17-*bis*, comma 3, con esclusivo riguardo ai Presidenti delle Commissioni impone lo svolgimento delle relative funzioni a titolo gratuito, escludendo qualunque compenso - salvo il rimborso delle spese documentate - mentre con riferimento agli altri componenti delle Commissioni la stessa si limita ad indicare la loro appartenenza alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. Andrebbero quindi individuate le risorse con cui far fronte ai rimborsi previsti per i Presidenti e andrebbero chiariti i profili di onerosità connessi all'attività svolta dagli altri componenti delle Commissioni.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si evidenzia che l'articolo 17-*bis*, comma 1, prevede l'istituzione della Commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie, senza oneri e nell'ambito delle umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, dovrebbe essere valutata l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria dianzi descritta, prevedendo che l'istituzione della predetta Commissione debba aver luogo nell'ambito delle umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Inoltre si dovrebbe valutare l'opportunità, al fine di assicurare il rispetto della predetta clausola, di prevedere che ai componenti della citata Commissione non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Inoltre, l'articolo 17-*bis*, comma 2, prevede l'istituzione delle Commissioni periferiche di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie, senza oneri e nell'ambito delle

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, dovrebbe essere valutata l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria dianzi descritta, prevedendo che l'istituzione delle predette Commissioni debba aver luogo nell'ambito delle umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Inoltre si dovrebbe valutare l'opportunità, al fine di assicurare il rispetto della predetta clausola, di prevedere che ai componenti delle citate Commissioni non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Infine, alla luce dei suoi contenuti, dovrebbe essere valutata l'opportunità di introdurre una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale riferita al complesso delle disposizioni contenute nel provvedimento stesso, volta a prevedere che dall'attuazione della presente proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.